


Università degli Studi di Salerno
UNSA CLE
Prot. n. 0067345 del 21/03/2017
ARRIVO



Società per azioni
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Capitale Sociale € 1.000.000,00 interamente versato
Codice Fiscale - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 06228281005
iscrizione al R.E.A. n. 1081041 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRAD ROM
TELEX : AUTSPA N. 612236
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.2026
E-MAIL : admoving@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : admoving@pec.autostrade.it


NS. RIF.

ACCORDO N. 2017013 DEL 03/03/2017
Sip

ROMA

VS. RIF.

ADMO/13.03.17/0000111/EU



AE13031700001112001000

Raccomandata A.R.

Spett.le

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 - Fisciano (SA)

Oggetto: Esposizione in ambito autostradale di presegnalazione di servizi all'utenza

Con riferimento alle intese intercorse, AD MOVING S.p.A., Società del gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A., (di seguito indicata come ADM), si dichiara disponibile, alle condizioni di seguito indicate, ad esporre il marchio e logo fornito dall'Università degli Studi di Salerno, P. iva n.00851300657 (di seguito indicata come Committente) sull'impianto di seguito descritto:

N° Impianti	Tipo	Ubicazione	Canone annuo
N. 1	SIP	A30 053+000 Sud	Euro 3.000,00 + IVA

Il presente accordo, che si invia nel numero di due copie, una delle quali sottoscritta da ADM, si intenderà perfezionato solo con la restituzione ad ADM della seconda copia conforme da Voi sottoscritta per accettazione.

Si specifica al riguardo che esso sarà vincolante per ADM solo ove l'accettazione intervenga entro 30 gg. dalla data di ricezione della presente (varrà al riguardo il timbro postale di ricezione di impostazione della relativa risposta).

Le Norme e Condizioni che regoleranno l'accordo tra ADM e il Committente sono riportate nei punti che seguono:

1) Premesse e allegati. Le premesse e gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente accordo.

2) Esecuzione accordo. ADM potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare testi, immagini o marchi che siano ritenuti non conformi a quanto disposto dal Codice della Strada per la esposizione di messaggi lungo o in vista dalle autostrade. In caso di giudicata non conformità il Committente si impegna a modificarli o sostituirli.

3) Divieto di cessione senza consenso scritto. L'accordo non è cedibile da alcuno dei contraenti senza preventivo consenso scritto della controparte. ADM potrà liberamente cedere il presente accordo a società controllate o ad altra società appartenente al proprio gruppo di imprese senza il consenso scritto di cui sopra, dandone comunicazione all'altra parte.

4) Realizzazione e manutenzione degli impianti. Le apparecchiature ed il materiale fornito ed impiegato da ADM restano di proprietà della stessa. ADM si impegna a mantenere in efficienza gli impianti per tutto il periodo di validità del presente accordo. In particolare si intende che un impianto potrà essere considerato inefficiente, e quindi da ripristinare, quando, per danni subiti a seguito di eventi naturali o per opera di terzi, sia compromessa l'esatta percezione del marchio e delle indicazioni in esso contenute o l'aspetto generale dell'impianto. La rimozione di uno o più impianti, per operazioni di manutenzione o ripristino effettuate da ADM su richiesta del Committente ovvero nei casi previsti nel successivo art.6, che comportino la mancata esposizione del messaggio promo - pubblicitario non darà luogo a sospensioni del compenso salvo che la mancata esposizione sia superiore a 60 gg.

5) Diversa ubicazione impianto per esigenze di servizio. Ove, per sopravvenute esigenze di servizio della Società autostradale competente territorialmente o per disposizioni di superiori Autorità o a causa di norme di legge o regolamenti, l'impianto non potrà rimanere nella collocazione prescelta dal Committente, quest'ultimo potrà scegliere un'altra collocazione di proprio gradimento, in accordo con ADM. Le spese conseguenti, non dipendendo di fatto da ADM, saranno addebitate al Committente. Ove, sempre per le ragioni sopra indicate, l'accordo non potesse eseguirsi in tutto o in parte, lo stesso si intenderà automaticamente risolto o ridotto alla parte ancora eseguibile senza che per tali causali possa essere avanzata da ciascuna delle parti alcuna pretesa per danni o altro.

6) Modifica impianto già installato. Qualora, per esigenze del Committente, dovesse essere modificato l'impianto già installato, la sostituzione verrà effettuata da ADM che addebiterà i relativi oneri a carico del Committente, fermo restando il compenso dovuto ai termini del presente accordo e quanto previsto al precedente articolo 2.

7) Tabella compensi. Il Committente dà atto che il compenso annuo per l'impianto, al netto di IVA, previsto nel presente accordo, è di € 3.000 + IVA annui.

ACCORDO 2017013 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

Le eventuali temporanee interruzioni di traffico o restrizioni e divieti di qualsivoglia natura imposti dalle competenti Autorità non danno diritto al Committente di chiedere riduzioni del canone.

8) **Aggiornamento dei canoni.** All'inizio di ogni anno di validità dell'accordo, successivo al primo, il compenso annuo sarà adeguato in funzione della media delle variazioni mensili dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (compresi i tabacchi) rilevate dall'ISTAT nell'anno solare (Gennaio-Dicembre) antecedente quello in cui si effettua la revisione.

9) **Pagamenti.** Il pagamento del compenso annuo avverrà con cadenza annuale dietro presentazione di fattura di ADM. Dette fatture saranno emesse in formato elettronico in rate anticipate il cui pagamento dovrà avvenire a 30 giorni fine mese data fattura ed indicheranno i riferimenti che saranno forniti dal Committente. Salvo diversa indicazione scritta da parte del Committente per tutte le suddette fatture verrà applicato il regime dello split payment (art. 17 ter D.P.R. n. 633/72).

Resta inteso tra le parti che per quanto riguarda la prima fattura emessa da ADM, la rata ivi prevista sarà calcolata sul periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data del 31 dicembre; l'ultima fattura conterrà invece il periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul C/C n. 500044875 -Unicredit S.p.A. -ABI 02008, CAB 05351, CIN B, intestato a AD MOVING S.p.A. Coordinate Bancarie Iban IT24B0200805351000500044875. codice BIC SWIFT UNCRITMMCS

Decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza di ciascun pagamento, come disciplinato al primo comma del presente articolo, ADM procederà al recupero del credito con applicazione degli interessi di mora come da Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 N. 231.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente accordo e alle scadenze stabilite, potrà comportare causa di risoluzione dello stesso a giudizio insindacabile di ADM.

10) **Esonero responsabilità.** Il Committente manterrà sollevata ed indenne ADM da ogni azione che le venisse intentata da parte di terzi in genere in dipendenza dall'esposizione delle immagini o marchi sugli impianti.

11) **Imposte ed oneri a carico del Committente.** In relazione alla esposizione degli impianti, ogni tipo di imposta così come ogni altro gravame presente o futuro derivante da imposizione di Enti e/o Autorità statali e/o locali - ivi compresi penalità, accessori, sovrattasse, interessi per ritardato pagamento e spese - saranno a carico del Committente il quale si impegna a rimborsare a ADM le somme da questa eventualmente corrisposte a tale titolo.

12) **Competenza Foro di Roma.** Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente rapporto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

13) **Durata dell'accordo.** Il presente accordo ha durata dal 1° Aprile 2017 al 31 marzo 2020 e s'intenderà tacitamente prorogato di ulteriori 36 mesi salvo disdetta di una delle Parti da esercitarsi almeno 3 mesi prima della scadenza

14) **Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03.** Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente dello stesso verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti Bancari segnalati.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'Art.7 del suddetto decreto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono:

- per ADM: AD MOVING S.p.A.: in persona del Legale Rappresentante
- per il Committente: la persona dell'incaricato al trattamento dei dati personali o il legale Rappresentante

PER ACCETTAZIONE.

(Timbro e Firma del Committente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare le disposizioni di cui ai punti:

3) Divieto di cessione senza consenso scritto; 5) Diversa ubicazione impianti per esigenze di servizio; 7) Tabella compensi; 10) Esonero responsabilità; 11) Imposte ed oneri a carico del Committente; 12) Competenza Foro di Roma; 13) Durata ed efficacia dell'accordo.

PER ACCETTAZIONE

(Timbro e Firma del Committente)